CHE PORTA PROVVEDIMENTI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI STABILIMENTI SALIFERO-BALNEARI DI SALSOMAGGIORE

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Il Governo del Re e' autorizzato a concedere, mediante privata licitazione, per una durata non superiore ad anni quaranta ed ai patti ed alle condizioni da stabilire, sentiti i corpi consultivi, tecnici, sanitari ed amministrativi, l'esercizio delle miniere e delle aziende salifero-balneari riscattate.

Per tutto quanto riguarda l'esercizio della facolta' di riscatto, il pagamento delle indennita' relative e di quelle di espropriazione, dei prezzi d'acquisto o dei corrispettivi d'uso, e in genere per l'osservanza dei diritti e degli obblighi che gli derivano dalla presente legge, il Governo del Re ha facolta' di farsi surrogare dalla persona o dall'ente che assumera' l'esercizio di cui sopra.

Le disposizioni di cui nella presente legge, riguardanti tanto la Societa' G. Dalla Rosa, G. Corazza e C., quanto la Societa' terme Magnaghi sono applicabili anche nel caso che - non verificandosi il riscatto dell'azienda salifero-balneare demaniale - l'esercizio del contratto 23 marzo 1875 cessi per normale scadenza, o per altre cause previste dal contratto stesso.

Versione in vigore dal 21 giugno 1913, non più in vigore dal 30 giugno 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che porta provvedimenti per il riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore
Estremi	Legge 5 giugno 1913, n. 525
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-porta-provvedimenti-per-il-riordinamento-degli-stabilimenti/art-6-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-8-giugno-2001-n-327/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it